



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

Roma, - 2 AGO. 2012

AGIS fax 06-44231838
ANICA fax 06-4402024
AGPC fax 06-91710975
APE fax 06-3729554
ANAC fax 06-37519499
CENTOAUTORI fax 06-68210895

c.a. Sigg.ri Presidenti

Prot. 9047/37.06.00-5

URGENTE

OGGETTO: Tax credit per realizzazione e distribuzione delle opere cinematografiche – Nuovi chiarimenti e precisazioni.

- 1. Compilazione del rigo M7 del modulo di richiesta di beneficio fiscale - Punto n. 6 della nota n. 14722 del 27.1.2012 – Istanze presentate anteriormente a tale data.**

Con il punto n. 6 della nota n. 14722 del 27 gennaio u.s., si è chiarito che nel rigo M7 e relative colonne della modulistica di richiesta del beneficio fiscale vanno indicati gli importi, suddivisi per i periodi di imposta, in relazione ai quali il credito si può considerare maturato. Con la presente nota, si precisa che l'Amministrazione non contesterà le richieste, presentate in data anteriore a quella del citato chiarimento (27.1.2012), nelle quali il rigo M7 sia stato compilato secondo il diverso criterio del periodo di (presunto) utilizzo del credito d'imposta, e ciò in quanto tale interpretazione era all'epoca giustificata dall'assenza di un'indicazione definitiva e univoca in merito.

- 2. Tax credit distributori - Costi di distribuzione *home video* - Riammissione in termini per la presentazione dell'istanza finale.**

In considerazione di quanto chiarito da questa Direzione generale nel punto n. 5 della nota n. 7846 del 15 giugno 2011 relativamente all'eleggibilità dei costi della distribuzione *home video*, si precisa che sarà consentita, entro e non oltre il termine perentorio di novanta giorni dalla data della presente nota, la riproposizione delle istanze da parte delle imprese che avevano effettuato, prima della data del chiarimento



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

medesimo (15.6.2011), istanze finali e/o istanze integrative nelle quali i predetti costi *home video* non erano stati evidenziati, nella presunzione, allora corretta e giustificabile, che essi non fossero eleggibili. Si precisa altresì che la riammissione in termini opera unicamente con riferimento all'esposizione dei costi per la distribuzione "home video" ai fini dell'ottenimento del beneficio fiscale ex art. 4 del d.m. 21.1.2010.

3. Modalità di restituzione del credito d'imposta eccedente.

E' stato chiesto a questa Direzione generale di avere opportune indicazioni in ordine alle modalità con le quali il beneficiario dell'agevolazione fiscale debba effettuare la restituzione della relativa porzione di credito d'imposta, nei casi in cui si determini una eccedenza del credito fruito rispetto a quello spettante. Al riguardo, a seguito degli opportuni approfondimenti effettuati con le strutture dedicate dell'Amministrazione finanziaria, si è appreso che l'eventuale credito d'imposta fruito in misura superiore all'importo definitivamente attribuito da questo Ministero dovrà essere restituito mediante F24 secondo il meccanismo del riversamento, utilizzando – per la parte fruita in eccedenza – il medesimo codice tributo assegnato alla tipologia di agevolazione fiscale ottenuta dal beneficiario, indicando l'importo da restituire nella colonna "a debito" e specificando l'annualità di competenza. Resta impregiudicata la facoltà di questa Amministrazione, ovvero dell'Agenzia delle entrate, di procedere al recupero dei relativi interessi e all'irrogazione delle eventuali sanzioni.

4. Tax credit distributori - Rapporti del distributore con il produttore e/o terzi.

Com'e' noto, e come già precisato in precedenti chiarimenti da parte di questa Direzione generale, il beneficio del credito d'imposta alla distribuzione è riconosciuto, nonché riservato, al soggetto che sostiene in proprio le spese per la distribuzione delle opere cinematografiche. Con la presente si chiarisce ulteriormente che, nel regime normativo nazionale vigente del beneficio fiscale in argomento, non sussistono condizioni e/o limitazioni che in alcun modo incidano sui rapporti privatistici di tipo negoziale che il distributore può instaurare con il produttore, ovvero l'esercente, ovvero, più in generale, con soggetti terzi.

5. Coesistenza dei ruoli di distributore ed investitore esterno – Precisazioni.

Al punto n. 15 della citata nota del 27 gennaio u.s., si è ribadita la possibilità, per una impresa di distribuzione, di assumere, in relazione allo stesso film, il ruolo di distributore e di investitore esterno. Si chiarisce ulteriormente come, in tale ipotesi, nulla osta alla possibilità che, in qualità di investitore esterno, l'impresa di distribuzione possa partecipare ai proventi dell'opera provenienti dai diritti e dai territori - anche esteri - di cui cura la distribuzione. Rimane ferma la necessità che le relazioni commerciali relative alla distribuzione dell'opera filmica siano improntate a criteri di congruità e ispirate a



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

valori di mercato. A tal fine, si richiede che, nella ipotesi descritta, l'impresa di distribuzione che presenta domanda per accedere al credito d'imposta in qualità di investitore esterno, alleggi al contratto di associazione in partecipazione da presentare a codesta Amministrazione il contratto di distribuzione del film.

6. Utilizzo del tax credit in compensazione - Accise energetiche e altre accise.

E' stato chiesto a questa Direzione generale di avere opportune indicazioni in ordine all'eventualità di poter utilizzare i crediti d'imposta ex l. 244/2007 in compensazione del pagamento delle accise, in particolare di quelle afferenti il settore dell'energia. Al riguardo, a seguito degli opportuni approfondimenti effettuati con le strutture dedicate dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente che le accise non rientrano tra i tributi con i quali il decreto legislativo n. 241 del 1997 ammette la compensazione di crediti fiscali. Peraltro, la predetta conclusione è avvalorata dalla stessa configurazione del modello di pagamento F24, che non contempla, per il pagamento delle accise, l'utilizzo di crediti in compensazione.

7. Film d'animazione - Territorializzazione delle spese.

L'articolo 1, comma 10, del d.m. 7 maggio 2009, che disciplina il meccanismo di territorializzazione delle spese, finalizzato a verificare il rispetto delle soglie imposte dall'articolo 1, comma 327, lett. a), della l. n. 244/2007, si basa su due variabili: a) le giornate di ripresa sul territorio italiano; b) le spese che devono essere computate in base al loro effettivo sostenimento sul territorio italiano. In ragione delle peculiari connotazioni dei film di animazione, l'individuazione degli elementi di cui sopra necessita di opportuni adattamenti che consentano la corretta verifica degli obblighi previsti dalla legge. Al riguardo, collegandosi a quanto già evidenziato nel punto n. 17 della nota n. 11174 dell'8 ottobre 2009 di questa Direzione generale, si chiarisce come, per i film d'animazione, andrà considerato come parametro di calcolo, in luogo delle giornate di ripresa, quello delle giornate di lavorazione complessive dell'opera cinematografica. Pertanto, se le giornate di lavorazione verranno effettuate per più del 50% nel territorio italiano, allora, così come prescritto dal citato articolo 1, comma 10, del d.m. 7 maggio 2009, tutte le spese sostenute verranno computate nel loro ammontare complessivo, e, di conseguenza, l'obbligo del sostenimento della spesa dell'80% del credito d'imposta nel territorio italiano verrà considerato rispettato. Diversamente, nel caso in cui le giornate di lavorazione risultassero effettuate per una percentuale inferiore al 50% sul territorio italiano, il calcolo della territorializzazione dovrà essere effettuato parametrando le spese sostenute alle giornate di lavorazione sul territorio italiano; a tal fine, sarà necessario, da parte del produttore, allegare alla richiesta di credito d'imposta, apposita autocertificazione indicante il numero di giornate totali di lavorazione, con specifica di quelle realizzate in Italia. Se l'ammontare delle spese, così calcolato, risulterà superiore al 12% (cioè l'80% del 15% del credito d'imposta spettante),





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

l'obbligo di territorializzazione si considererà rispettato. Rimangono immutate tutte le specifiche riguardanti le produzioni associate ed esecutive nazionali, le coproduzioni internazionali, l'utilizzo di service e la verifica dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 326, della Legge n. 244/07, fin qui disciplinate dalle precedenti note di questa Direzione generale, così come la deroga alla compilazione della modulistica prevista dal citato punto n. 17 della nota n. 11174 dell'8 ottobre 2009.

8. Film d'animazione - Modalità di computo delle spese generali.

Posto che all'articolo 1, comma 9, lettera b) del d.m. 7 maggio 2009 vengono definite le spese generali considerate ammissibili per il calcolo del credito d'imposta, calcolate su base annua in proporzione alle giornate di ripresa, si precisa come, per i film di animazione, sia possibile l'applicazione del parametro concernente le giornate di lavorazione così come definite nel punto 7 del presente chiarimento. A tal riguardo, considerando che la lavorazione di un film d'animazione può estendersi su più annualità, si chiarisce come sia possibile computare le spese generali nella percentuale corrispondente al rapporto tra il numero di giornate di lavorazione e giornate annue complessive dei diversi anni solari in cui si è svolta la produzione. Si precisa, altresì, che nell'aggregato di tali spese, sono comprese esclusivamente le spese per il personale dipendente e per collaboratori autonomi non coinvolti nella produzione di opere cinematografiche, nonché gli oneri relativi all'utilizzazione di locali strumentali per l'esercizio dell'attività aziendale non direttamente collegata alla produzione del film, da considerarsi nel loro ammontare complessivo sostenuto negli anni solari della produzione dell'opera filmica.

9. Tax credit produttori - Imputazione costo del lavoro e contributi.

Tenuto conto di quanto statuito dall'articolo 1, comma 9, lettera c), del d.m. 7 maggio 2009, si precisa che i "costi del personale di produzione" vanno assunti al lordo delle ritenute e dei contributi a carico dei dipendenti e delle ritenute fiscali, posto che la successiva precisazione - contenuta nella disposizione - "al netto dei contributi previdenziali e degli oneri assicurativi", va riferita ai contributi ed oneri a carico dell'impresa di produzione. Pertanto, nella compilazione della voce A.4 della Tabella D ci si dovrà attenere a quanto sopra richiamato. Con riferimento, altresì alle voci da A.5 a A.8 della medesima Tabella, si è tuttavia riscontrata, nella prassi, una suddivisione dei costi "per cassa", con imputazione alla voce "oneri sociali" tanto della quota a carico della ditta quanto di quella a carico del dipendente ed allo stesso trattenuta dal produttore. Tale prassi è considerata accettabile da questa Amministrazione, anche in considerazione del fatto che la stessa potrebbe agevolare la verifica del rispetto dell'ulteriore fondamentale requisito statuito dall'articolo 2, comma 2, lettera b) del d.m. in parola.





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

10. Tax credit film stranieri – Eleggibilità dei costi.

Con riferimento al tax credit di cui all'articolo 1, comma 335, della l. 244/07, si chiarisce che le spese delle imprese di produzione esecutiva riferite alla post-produzione - come pure quelle sostenute in altro Paese Ue, comunque entro il 30% del budget complessivo - sono eleggibili, nel rispetto di tutti gli altri requisiti prescritti dalla normativa, soltanto se riconducibili a film o parti di film girati sul territorio nazionale.

11. Tax credit investitori esterni - Chiarimenti relativi all'art. 1, comma 3, lett. b) del d.m. 21.1.2010.

Con riferimento alle nozioni di "correlazione al beneficiario" e di "riconducibilità al medesimo soggetto economico" di cui all'articolo 1, comma 3, lett. b) del d.m. 21.1.2010, devono ritenersi rilevanti le partecipazioni al capitale in grado di determinare, di diritto ovvero per effetto di vincoli contrattuali, un'influenza dominante, tanto sul produttore quanto sull'investitore esterno. Rileva altresì l'eventuale coincidenza di soggetti nei ruoli di amministrazione, rappresentanza, o comunque in posizioni apicali per entrambe le imprese nonché eventuali rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, tra i soggetti che ricoprono tali cariche nelle due imprese. In tal senso, a partire dalla data della presente, l'impresa di produzione che intenda avvalersi del beneficio in questione dovrà allegare, nella relativa richiesta all'Amministrazione, l'auto-dichiarazione propria e dell'investitore esterno con cui le stesse, sotto la propria responsabilità civile e penale, attestino di non ricadere nelle situazioni preclusive sopra evidenziate. Sono comunque fatte salve, sotto il riguardo dello specifico aspetto esaminato, tutte le procedure agevolative che, alla data della presente nota, sono state regolarmente avviate ai sensi dell'articolo 3 del d.m. 21.1.2010.

12. Esistenza di limiti annui di utilizzo dei crediti d'imposta ex l. 244/07.

A seguito di un confronto effettuato in merito con le strutture dedicate dell'Amministrazione finanziaria, si ribadisce che ai crediti di imposta di cui all'articolo 1, commi da 325 a 335 della l. 244/07, alla luce del disposto dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito dalla legge n. 10 del 2011, e tenuto conto di quanto si afferma nella risoluzione del MEF n.9/E del 3 aprile 2008, non si applicano i limiti annui di carattere generale contenuti nell'articolo 1, comma 53, della l. 244/07 citata e nell'articolo 25, comma 2, del d. lgs. n. 241 del 1997. Rimangono ovviamente fermi gli importi massimi annui contenuti nella sopra richiamata legislazione specifica delle agevolazioni fiscali riservate al settore cinematografico.





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

13. Indicazione crediti d'imposta utilizzati/maturati nella dichiarazione dei redditi.

Come è noto, la procedura della comunicazione preventiva è stata ideata e normata per avere la possibilità di iniziare a far spendere immediatamente il credito d'imposta che matura di volta in volta, all'atto di sostenimento delle spese. In tale ottica, il "via libera" definitivo di questa Amministrazione (la certificazione) è atto che vale "ora per allora", con effetti, quindi, *ex tunc*. Pertanto, anche qualora il riconoscimento finale di questa Amministrazione non sia ancora stato rilasciato alla data della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui il credito d'imposta è stato utilizzato, si ritiene necessario che venga indicato il credito d'imposta effettivamente maturato (indipendentemente dall'eventuale utilizzo, che ben potrebbe essere inferiore). Diversamente, si rischierebbe di indicare nella dichiarazione dei redditi un credito d'imposta inferiore all'ammontare concretamente utilizzato, con conseguente possibile emersione di irregolarità e incongruenze - in sede di controllo - tra il contenuto delle dichiarazioni e l'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta attraverso i modelli F24. Resta ovviamente inteso che qualora il credito d'imposta risulti riconosciuto da questa Amministrazione in misura inferiore all'ammontare utilizzato, si dovrà procedere al rimborso dell'eccedenza attraverso la procedura di cui al punto n. 3 della presente circolare.

14. Rimborsi di costi tra produttori esecutivi nella produzione di film stranieri.

Nel caso della produzione esecutiva di film stranieri, non è raro che cambiamenti nell'assetto produttivo - intervenuti ad opera della committenza straniera e non riconducibili, quindi, alla sfera decisionale del produttore esecutivo italiano - determinino una sostituzione dell'impresa di produzione esecutiva nazionale dopo che questa abbia iniziato la propria attività e sostenuto, almeno in parte, i relativi costi. In tali circostanze, si ammette che una società di produzione esecutiva, subentrante ad altra impresa, possa considerare eleggibili eventuali costi sostenuti dal primo produttore esecutivo e da quest'ultimo analiticamente addebitati e rimborsati, purché tali costi siano riconducibili a spese sostenute anteriormente all'inizio delle giornate di ripresa del film. Resta ovviamente inteso che, per essere considerati eleggibili, tali costi dovranno in ogni caso soddisfare tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

15. Obbligo di patrimonio netto non inferiore a quarantamila/diecimila euro ex art. 1, comma 1, del d.m. 7 maggio 2009.

In riferimento all'articolo 1, comma 1, del d.m. 7 maggio 2009, relativamente all'obbligo per le imprese di produzione cinematografica che abbiano intenzione di accedere al credito d'imposta di avere un patrimonio netto non inferiore a quarantamila euro nel caso di lungometraggi, ovvero a diecimila euro nel caso di cortometraggi, si chiarisce che l'impresa di produzione dovrà dimostrare di avere rispettato tale obbligo nella fase di





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per il cinema

accesso al beneficio, con ciò intendendosi il momento della presentazione della comunicazione preventiva. Questa Amministrazione si riserva di effettuare le verifiche all'uopo necessarie.

La presente nota sarà pubblicata con evidenza nel sito web di questa Direzione generale. Si invitano codeste Associazioni a darne la massima diffusione presso i propri aderenti e si ringrazia per la costante, fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Nicola Borrelli)